



INTERPELLANZA

OGGETTO: CREMAZIONE A TORINO. TARIFFE AI MASSIMI NAZIONALI, GESTIONE DEL SERVIZIO E MANCATO SUPERAMENTO DI UNA SITUAZIONE CHE SI PROTRADE DA ANNI – CHIARIMENTI URGENTI SUI COSTI SOSTENUTI DAI CITTADINI E SULLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- la cremazione costituisce un servizio pubblico la cui gestione, ai sensi della normativa vigente, compete ai Comuni secondo le forme previste dall'ordinamento;
- nella Città di Torino il servizio di cremazione è storicamente gestito dalla Società per la Cremazione di Torino – SOCREM APS, realtà presente sul territorio torinese sin dal 1886;
- secondo quanto recentemente riportato, la tariffa applicata a Torino per la cremazione di un cadavere ammonta nel 2026 a 724,38 euro IVA compresa, corrispondente al livello massimo previsto a livello nazionale;
- tale importo risulta sensibilmente superiore a quello applicato in numerose altre grandi città italiane comparabili a Torino: circa 322 euro a Milano, 442 euro a Firenze, 480 euro a Palermo, 500 euro a Roma, 543 euro a Genova e 643 euro a Bologna;
- Torino risulterebbe pertanto, tra le principali città italiane considerate, quella nella quale il cittadino sostiene il costo più elevato per il servizio di cremazione;

CONSIDERATO CHE

- già nel 2014 il Consiglio Comunale di Torino aveva affrontato la questione della gestione del servizio, affermando la necessità di ricondurla alle modalità previste dalla normativa per l'affidamento dei servizi pubblici;
- a distanza di oltre dieci anni, tuttavia, non risulta essere stata portata a compimento alcuna procedura di gara per l'individuazione del gestore;
- secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, il prolungarsi della situazione sarebbe riconducibile al contenzioso avviato da SOCREM in relazione alla deliberazione comunale del 2014, procedimento conclusosi davanti al Consiglio di Stato soltanto nel 2025, mentre risulterebbe ancora pendente un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

- la stessa Amministrazione avrebbe sostenuto di aver evitato, nel corso di tali contenziosi, l'avvio di procedure che avrebbero potuto esporre la Città a richieste risarcitorie;
- tale ricostruzione, pur dovendo essere tenuta nella dovuta considerazione sotto il profilo giuridico, non può impedire di porre oggi una questione essenziale: perché a Torino, dopo oltre dieci anni dalla decisione del Consiglio Comunale di intervenire sul modello gestionale, i cittadini continuano a pagare per la cremazione la tariffa più alta tra quelle delle principali città italiane?

RILEVATO INOLTRE CHE

- secondo i dati riportati, il rendiconto 2024 di SOCREM evidenzierebbe ricavi da cremazione superiori a 5,6 milioni di euro per gli impianti di Torino e Mappano, un patrimonio netto superiore a 6,5 milioni di euro, disponibilità liquide nell'ordine di 1,5 milioni e investimenti prossimi al milione di euro;
- a fronte di tali valori, il canone riconosciuto alla Città di Torino per la gestione dell'impianto torinese risulterebbe ammontare ad appena 2.500 euro annui;
- qualora tale dato fosse confermato, appare necessario comprendere sulla base di quali valutazioni economiche e patrimoniali sia stato ritenuto e continui ad essere ritenuto congruo un simile importo rispetto al valore economico del servizio esercitato;
- la questione non riguarda evidentemente la natura associativa o la storia di SOCREM, né intende mettere in discussione il servizio prestato dall'associazione, ma riguarda una responsabilità precisa dell'Amministrazione comunale: garantire che un servizio pubblico sia organizzato secondo criteri di legalità, concorrenza ove prevista, efficienza, trasparenza e soprattutto convenienza per i cittadini;

RICORDATO CHE

- lo scrivente aveva già sollevato nel 2024 un ulteriore elemento riguardante i costi sostenuti dalle famiglie torinesi in materia di cremazione, presentando la proposta di deliberazione n. 2024-15920 finalizzata alla modifica dell'articolo 36, comma 4, del Regolamento della Città di Torino per il servizio mortuario e dei cimiteri n. 264;
- tale disposizione prevede, nel caso di affidamento delle ceneri per la custodia presso un domicilio privato, che il contenitore contenente le ceneri venga ulteriormente collocato all'interno di una seconda urna, determinando un costo aggiuntivo per le famiglie;
- la proposta partiva dalla constatazione che tale obbligo rappresentasse una peculiarità torinese e chiedeva pertanto di eliminarlo;
- pur trattandosi evidentemente di un costo marginale rispetto alla ben più rilevante questione della tariffa complessiva di cremazione, anche tale circostanza conferma come da tempo sia necessario interrogarsi sull'insieme degli oneri che gravano sulle famiglie torinesi in un momento particolarmente delicato quale quello della perdita di un proprio caro;

CONSIDERATO INFINE CHE

- non appare accettabile che il protrarsi per oltre un decennio di vicende amministrative e giudiziarie si traduca, di fatto, nella cristallizzazione di una situazione nella quale Torino applica la tariffa massima nazionale mentre città come Milano riescono a garantire lo stesso servizio a meno della metà del costo;
- la conclusione o comunque l'avanzato stato del contenzioso richiamato dall'Amministrazione rende oggi non più rinviabile una scelta sul futuro della gestione del servizio;
- tra le ipotesi prospettate vi sarebbe anche l'affidamento in house ad AFC Torino S.p.A., società interamente pubblica già concessionaria dei servizi cimiteriali cittadini;
- prima di assumere qualsiasi decisione appare indispensabile che il Consiglio Comunale disponga di un quadro economico, gestionale e giuridico completo e trasparente, compresa una comparazione con i modelli adottati dalle altre grandi città italiane;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. per quali ragioni la Città di Torino applichi nel 2026 la tariffa massima nazionale per la cremazione, pari a 724,38 euro IVA compresa, e quali siano le specifiche componenti economiche che hanno condotto alla determinazione di tale importo;
2. se l'Amministrazione abbia svolto un'analisi comparativa delle tariffe e dei modelli gestionali adottati nelle principali città italiane e, in caso affermativo, quali siano le ragioni per cui Torino presenti costi significativamente superiori a Milano, Firenze, Palermo, Roma, Genova e Bologna;
3. quale sia l'esatto rapporto giuridico attualmente intercorrente tra la Città di Torino e SOCREM APS, quali ne siano la durata, gli obblighi reciproci e le condizioni economiche;
4. se corrisponda al vero che il canone corrisposto alla Città per la gestione dell'impianto sia pari ad appena 2.500 euro annui e, in caso affermativo, sulla base di quale istruttoria e di quali parametri tale importo sia stato determinato e successivamente mantenuto;
5. quale sia stato, negli ultimi dieci anni, l'ammontare complessivo delle somme versate da SOCREM alla Città di Torino a qualsiasi titolo connesso alla gestione dell'impianto e del servizio;
6. quale sia lo stato esatto del contenzioso giudiziario richiamato dall'Amministrazione, - quali procedimenti risultino definitivamente conclusi, quali eventualmente ancora pendenti e quali concreti vincoli impediscano oggi alla Città di assumere determinazioni sul futuro affidamento del servizio;
7. per quale ragione, dal 2014 ad oggi, non sia stato possibile dare concreta attuazione all'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale e se l'Amministrazione ritenga sostenibile che una situazione definita oltre dieci anni fa come da superare sia ancora oggi sostanzialmente immutata;
8. quali siano le ipotesi oggi concretamente allo studio per il futuro della gestione del Tempio crematorio di Torino, comprese l'eventuale gara pubblica, l'affidamento in house ad AFC Torino S.p.A. o altre soluzioni previste dall'ordinamento;
9. entro quale termine preciso l'Amministrazione intenda assumere una decisione, evitando che anche questa consiliatura si concluda senza alcun risultato concreto;

- 10.se, nell'ambito della futura definizione del modello gestionale, l'Amministrazione intenda assumere come obiettivo esplicito una riduzione della tariffa a carico delle famiglie torinesi, avvicinandola ai livelli applicati nelle altre grandi città italiane;
- 11.se l'Amministrazione non ritenga opportuno affrontare contestualmente anche gli ulteriori costi connessi alla cremazione e alla custodia delle ceneri, compreso il tema dell'obbligo della doppia urna previsto dall'articolo 36, comma 4, del Regolamento n. 264, già oggetto della proposta avanzata dallo scrivente nel 2024.

Torino, 31/08/2026

IL VICEPRESIDENTE VICARIO
Firmato digitalmente da Domenico Garcea